



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 29/2023

concernente la variante di Piano Regolatore relativa alla definizione della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) riguardanti il PR di Capriasca (sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio) e i PR delle sezioni di Lugaggia e Corticiasca

All'esame della Commissione delle Petizioni e della Legislazione



6950 Tesserete, 6 dicembre 2023



AL LODEVOLE CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo per esame la documentazione relativa alla variante di Piano Regolatore relativa alla definizione della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) riguardante il PR di Capriasca (sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio) e i PR delle sezioni di Lugaggia e Corticiasca).

La documentazione è consultabile sul portale cantonale dedicato alla gestione delle varianti di PR, ai seguenti link (3 distinti, tenuto conto dei 3 PR interessati, Capriasca, Corticiasca e Lugaggia):

Capriasca:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch13hv4h125100000&idPubblicazione=1>

Corticiasca:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08a20r016100000&idPubblicazione=1>

Lugaggia:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08ajvu047100000&idPubblicazione=1>

1. Considerazioni generali

La Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) impone ai Cantoni e ai Comuni la definizione dello spazio necessario da riservare alle acque superficiali, allo scopo di garantire le funzioni naturali, la protezione contro le piene e l'utilizzazione delle acque. L'imposizione deriva da una modifica della LPAc entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e che ha portato all'inserimento dell'art. 36a, volto a garantire la tutela e la gestione estensiva dello spazio riservato alle acque. Quest'ultimo deve essere considerato nei piani direttori e di utilizzazione (Piano regolatore). Di conseguenza, le Autorità federali hanno adeguato la relativa Ordinanza (OPAc), con l'inserimento degli artt. 41a-d che impongono ai Comuni di definire gli spazi riservati alle acque e di fissarli nello strumento pianificatorio mediante una variante di PR.



Una prima definizione di tali spazi è stata effettuata nel 2012 nell'ambito della revisione del piano regolatore, riferendosi alla precedente versione dell'OPAc. In quella fase sono state toccate esclusivamente le sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio. Il Municipio ha quindi dato mandato allo studio Dionea SA di procedere con l'adeguamento degli attuali "Spazi di pertinenza dei corsi d'acqua" alle nuove disposizioni dell'OPAc, includendo alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel documento di approvazione del PR di Capriasca. Oltre alle sezioni sopracitate, sono state aggiunte quelle di Corticiasca e di Lugaggia, mentre quella di Bidogno segue una procedura separata (adeguamento tecnico e armonizzazione alle disposizioni di ordine superiore dell'intero PR).

2. Obiettivi e contenuti della variante

L'obiettivo della presente variante di PR è quello di determinare la Zona di protezione delle acque di superficie (ZPA), secondo quanto previsto dalla LPAc, per tutte le acque superficiali ubicate nelle zone residenziali, nella zona agricola e in area forestale posta a contatto con la zona edificabile. Sono invece esclusi il comparto montano e i comparti in area forestale in settori discosti. Dove le ZPA erano già state definite dalla variante del PR di Capriasca, i perimetri sono stati confermati o adeguati secondo le osservazioni del Consiglio di Stato presenti nella decisione del 10 novembre 2015. Oltre a ciò, è stata elaborata la proposta di una norma di attuazione del PR che disciplina lo sfruttamento di tali aree; norma che sostituirà quelle attuali delle diverse sezioni, in modo che la versione ultima sia uniformata su tutto il comprensorio capriaschese. Il rapporto include inoltre una prima valutazione sommaria delle potenzialità dei corsi d'acqua nell'ottica di una loro valorizzazione naturalistica, paesaggistica e fruitiva.

La variante oggetto del presente messaggio si pone dunque i seguenti obiettivi:

1. Inserimento delle ZPA ai sensi della LPAc (art. 36a) nei PR in sostituzione degli attuali SRCA (laddove presenti) che vengono pertanto abrogati.
2. Inserimento dei tracciati dei riali, incluse le tratte incanalate e intubate.
3. Uniformare a livello comunale la normativa che disciplina lo sfruttamento e la protezione dei corsi d'acqua.

3. Basi legali per l'attuazione della variante

La variante in oggetto si basa su disposizioni normative federali (LPAc, LPT, LPN, OPAC) e cantonali (LST, RLST). Dal 1° gennaio 2011 la protezione dei corsi d'acqua è sancita in particolare dall'art. 36a LPAc, che decreta l'obbligo di determinare lo spazio da riservare ai corsi d'acqua superficiali e di tenerne conto nei PR comunali. La protezione delle acque va quindi garantita non più tramite linee di arretramento, bensì mediante la definizione di vere e proprie zone di protezione atte a garantire le funzioni naturali delle acque, la protezione contro



le piene e l'utilizzazione sostenibile delle acque. La definizione dello spazio riservato alle acque e il suo disciplinamento si basa sulle disposizioni OPAC, con particolare riferimento all'art. 41a, che prevede l'inserimento di un corridoio a protezione delle acque, superficie nella quale è esclusa l'edificazione. Tra gli obiettivi della LPAC e della relativa ordinanza (OPAC) vi è la necessità di assicurare nel tempo lo spazio sufficiente allo sviluppo naturale degli ambienti fluviali, in modo da garantire i deflussi delle piene, il trasporto del materiale detritico e il drenaggio dei terreni coltivati; di promuovere la formazione di una molteplicità naturale di strutture nei biotopi acquatici, anfibi e terrestri, di stimolare la formazione di biocenosi adatte alle rispettive ubicazioni e stabilire una rete di biotopi, di offrire alla popolazione una possibilità di distensione e di riposo, e di assicurare un'adeguata distanza tra le zone di sfruttamento del suolo e i corsi d'acqua, per evitarne l'inquinamento.

Per determinare la Zona di protezione delle acque (ZPA) occorre innanzitutto definire la "larghezza naturale dell'alveo" (LNA), che corrisponde alla larghezza raggiunta dalla quota dell'acqua alla sua portata media naturale. A dipendenza della LNA derivante dalle analisi e della zona nel quale è inserito il corso d'acqua, per definire la ZPA si applicano le formule secondo quanto indicato a pag. 9 del Rapporto di pianificazione della variante pianificatoria. Si specifica che con le nuove disposizioni della LPAC è stato introdotto il concetto di "corridoio", dove lo spazio minimo non definisce più una larghezza per sponda, bensì una larghezza complessiva per la quale il corso d'acqua non si trova più esattamente in mezzzeria della ZPA.

4. Esame preliminare

In ossequio all'art. 25 della Legge sullo sviluppo territoriale (LST), in data 21 dicembre 2020 il Municipio di Capriasca ha presentato l'incarto al Dipartimento del territorio con la richiesta di procedere con l'Esame preliminare. Il DT si è espresso in data 28 ottobre 2022, preavvisando favorevolmente l'incarto presentato e formulando alcune considerazioni e richieste puntuali di verifica. Il Municipio ha quindi richiesto al pianificatore di aggiornare la documentazione tenendo conto di tali considerazioni.

5. Informazione e partecipazione pubblica


A seguito della modifica della documentazione secondo le osservazioni del DT, si è proceduto con l'informazione e la partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 26 LST. Il Municipio ha esposto pubblicamente gli atti pianificatori, consultabili tra il 22 giugno e il 28 agosto 2023. Durante tale periodo, sono pervenute tre osservazioni da parte di privati. Le stesse sono state analizzate nell'ambito dell'elaborazione degli atti definitivi della variante.



Nello specifico, due osservazioni richiedevano la possibile riduzione dello ZPA, pertanto il pianificatore ha proposto degli adattamenti laddove esistevano margini legali per procedere in tal senso. La terza osservazione è stata presa in esame ma evasa in un'altra procedura di variante di PR, quella concernente la sezione di Lugaggia già oggetto di un Messaggio municipale separato.

6. Determinazione della larghezza naturale dell'alveo e rispettiva ZPA

La Zona di protezione delle acque (ZPA) è stata definita per tutti i riali riportati nella Carta nazionale in scala 1:25'000 e per tutti quelli riportati nella Misurazione Ufficiale, escludendo i settori forestali e le zone di montagna, dove è presente esclusivamente il pascolo estivo.



CN 1:25'000, in rosso le aree escluse dalle ZPA



Tenuto conto che l'OPAc permette di rinunciare alla definizione delle ZPA negli spazi edificabili dove l'edificazione è considerata elevata, e considerato che nel Comune di Capriasca questo avviene frequentemente nei nuclei vecchi e nelle adiacenti zone edificate, dove spesso i riali risultano essere intubati rendendo impossibile la rinaturazione, si è di principio rinunciato alla definizione delle ZPA in tutti i nuclei, ad eccezione delle zone periferiche non ancora edificate, dove la tutela dei corsi d'acqua risulta ancora possibile senza compromettere l'edificazione futura. La definizione delle caratteristiche dell'alveo (LNA) è scaturita da sopralluoghi effettuati presso i vari corsi d'acqua, dove il pianificatore ha rilevato in più punti le caratteristiche dell'alveo, l'ampiezza, ecc.. Gli ZPA dei corsi d'acqua principali (Cassarate e Vedeggio), di competenza Cantonale, sono stati forniti dall'Ufficio dei corsi d'acqua e riportati nei piani.

7. Potenziale di rinaturazione dei corsi d'acqua

I rilievi sul posto hanno permesso di identificare i corsi d'acqua per i quali è fattibile intervenire in futuro in ottica di una rinaturazione dello stesso. Tali valutazioni vanno considerate come preliminari e dovranno essere oggetto di una valutazione specifica approfondita. I tratti individuati sono principalmente quelli incanalati o intubati in contesti aperti, dove lo spazio circostante ne permette una futura rinaturazione. Un potenziale ripristino delle dinamiche naturali potrebbe garantire maggiori benefici dal profilo ambientale, paesaggistico ed ecologico. Per una visione di tutti i tratti individuati, si rimanda ai due estratti della CN 1:25'000 presenti a pag. 17-18 e alla tabella a pag. 19 del Rapporto di pianificazione della variante in oggetto.

8. Applicazione delle zone di protezione delle acque di superficie

In ossequio alle disposizioni della LPAc e conformemente agli artt.19-20 LST, nel piano delle zone e nel piano del paesaggio devono essere integrate le Zone di protezione delle acque di superficie (ZPA). Tali zone sono considerate zone di protezione ai sensi dell'art. 20 LST e si sovrappongono alle destinazioni di utilizzazione definite dal piano delle zone, vincolandone le possibilità di sfruttamento ed edificazione senza però influenzare le estensioni territoriali, i dimensionamenti e gli indici di sfruttamento. All'interno delle ZPA è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e di interesse pubblico, come i percorsi pedonali e i sentieri, le zone di svago, ecc.. Nelle zone densamente edificate l'Autorità può autorizzare delle deroghe per impianti conformi alla destinazione di zona, purchè non si oppongano interessi preponderanti. È consentito inoltre uno sfruttamento agricolo estensivo, senza l'utilizzo di concimi e prodotti fitosanitari. È permessa inoltre la realizzazione di interventi ed opere di controllo dell'erosione delle sponde dei corsi d'acqua soltanto se non sono necessarie per la protezione contro le piene.



9. Norme di attuazione PR (proposta)

Si propone di stralciare tutte le norme esistenti che disciplinano la protezione dei corsi d'acqua nelle NAPR di Capriasca e delle sezioni di Corticiasca e di Lugaggia a favore di una nuova norma atta ad uniformare la regolamentazione delle ZPA in tutto il comprensorio comunale.

Si propongono pertanto le seguenti abrogazioni:

1. PR intersezionale di Capriasca (Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio)

NAPR Generali:

Art. 12 Distanze in generale

(...)

~~8. Distanze dai corsi d'acqua~~

~~a) Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, tutte le costruzioni (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno), compatibilmente con le destinazioni di zona, così come le modifiche dello stato del terreno, devono rispettare le linee che delimitano lo spazio riservato ai corsi d'acqua stabiliti dal Piano delle zone.~~

~~In assenza di siffatte linee gli interventi lungo ogni lato dei corsi d'acqua dovranno rispettare le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011 dell'OPAc, vale a dire un arretramento di:~~

~~— 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;~~

~~— 20 metri per i corsi d'acqua con un dono dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri.~~

~~b) Lo sfruttamento dello spazio riservato alle acque è regolato dall'art. 41c dell'OPAc;~~

~~c) Valgono inoltre le prescrizioni specifiche riguardanti gli elementi naturali protetti, le zone di protezione della natura e le zone di protezione del paesaggio.~~

NAPR Particolari:

~~Art. 10 Arretramento dai corsi d'acqua (zona riparia)~~

~~1. Al fine di prevenire le conseguenze negative delle piene e di favorire le funzioni ecologiche, lungo i corsi d'acqua, in corrispondenza delle zone edificabili, sono stabiliti sui piani gli arretramenti che definiscono la zona riparia, ai sensi dell'Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (PSCA).~~

~~2. All'interno della zona riparia sono ammessi e promossi interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti a migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico e la fruibilità del comparto nell'ambito di progetti elaborati secondo metodi bioingegneria (adeguati di rinaturalizzazione).~~

~~3. In generale all'interno della zona riparia non sono ammesse nuove costruzioni, arredi, opere di cinta e modifiche del terreno naturale.~~

~~4. Valgono inoltre le prescrizioni specifiche riguardanti gli elementi naturali protetti, le zone di protezione della natura e le zone di protezione del paesaggio.~~



2. PR sezione di Corticiasca

Nel PR della sezione di Corticiasca è attualmente in corso una revisione. Nell'ambito di tale revisione si prevede di uniformare le normative a quelle in vigore per il PR intersezionale di Capriasca. Per questi motivi, la modifica riportata al punto precedente (PR Capriasca) verrà ripresa nella revisione del PR di Corticiasca.

3. PR sezione di Lugaggia

Art. 13 Edifici principali

(...)

~~f) Corsi d'acqua~~

~~1. Devono essere rispettate le seguenti distanze minime:~~

- ~~• Distanza dal ciglio esterno dell'argine (manufatto): _____ ml 6,00~~
- ~~• Dal limite dei corsi d'acqua non corretti (naturali): _____ ml 10,00~~

~~2. Questa fascia è considerata protetta e all'interno della stessa non sono pertanto ammesse, per principio, modifiche o sistemazioni del terreno naturale.~~

~~3. Eventuali opere di arginatura dovranno essere compatibili con le esigenze ambientali adottando, dove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.~~

Art. 14 Costruzioni accessorie

(...)

~~f) Corsi d'acqua~~

~~Valgono le prescrizioni previste dall'art. 13.~~

In sostituzione dell'art. 12 cpv. 8) delle NAPR generali di Capriasca, dell'art. 10 delle NAPR particolari di Capriasca, dell'art. 13 cpv. f) e dell'art. 14 cpv. f) delle NAPR di Lugaggia, si propone la seguente nuova norma per le ZPA:

Art. xx Zona di protezione alle acque di superficie

Definizione:

Per garantire la protezione contro le piene, le funzioni ecologiche e la fruibilità pubblica delle acque di superficie, sono definite le zone di protezione di tutti i corsi d'acqua superficiali (ZPA) ai sensi della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, art. 36a) e dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC, art. 41a) del 28 ottobre 1998.

Le Zone di protezione delle acque di superficie vengono riportate sul piano delle zone e sul piano del paesaggio e hanno valore legale.



Disposizioni e misure valide per le ZPA:

- *L'utilizzo e lo sfruttamento estensivo sono disciplinati secondo l'art. 41c dell'OPAc.*
- *È consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.*
- *Sono vietate le modifiche della morfologia del terreno, se non per opere di rinaturazione, la realizzazione di opere di cinta e l'utilizzo di concimi o prodotti fitosanitari.*
- *Gli impianti esistenti, realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque, sono per principio protetti nella propria situazione di fatto.*
- *Le ZPA si sovrappongono alle destinazioni di utilizzazione definite dal piano delle zone. Le quantità edificatorie (indici) delle aree edificabili interessate dalle ZPA possono essere computate ai fini dello sfruttamento della porzione residua del fondo, o trasferite nei limiti di cui l'art. 38a LE.*
- *Nelle ZPA le autorità comunali e cantonali possono promuovere interventi di ripristino e di valorizzazione al fine di migliorare le funzioni idrauliche, il valore ecologico, la qualità paesaggistica e la fruibilità pubblica delle acque e delle zone circostanti.*

Per i tratti di corsi d'acqua intubati senza potenzialità di recupero o rinaturazione si rinuncia alla definizione della ZPA. I tracciati di questi corsi d'acqua sono indicati nel piano delle zone, hanno carattere indicativo e devono essere considerati in sede di domanda di costruzione. Di principio deve essere mantenuto un arretramento di m 5,00 misurati dalla mezzeria del canale; questo spazio non edificabile deve garantire l'accesso e permettere le opere di manutenzione ordinaria, misurazione e monitoraggio.

10. Preminenza giuridica del dato digitale (art. 7 LST)

Dal 1° gennaio 2023 è in vigore la preminenza giuridica del dato digitale (art. 7 LST), che recita *“Il geodato digitale ha valenza giuridica ed è prevalente rispetto al supporto cartaceo per i piani d'utilizzazione adottati, pubblicati e approvati in forma di geodati”*.

La procedura di adozione deve quindi avvalersi del portale cantonale di pubblicazione (artt. 12a e 118a RLST).

A tal proposito, si invita i Consiglieri Comunali a fare uso del portale cantonale di pubblicazione, ai seguenti link:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch13hv4h125100000&idPubblicazione=1> (Capriasca)

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08a20r016100000&idPubblicazione=1> (Corticiasca)

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08ajvu047100000&idPubblicazione=1> (Lugaggia)

I rapporti commissionali e la decisione del Legislativo in merito alla variante in oggetto devono riferirsi ai geodati pubblicati sul portale cantonale.



10. Conclusioni e prossimi passi

La variante seguirà la procedura ordinaria prevista dagli artt. 27-31 LST. In sintesi:

- Adozione da parte del Consiglio Comunale.
- Pubblicazione da parte del Municipio e contestuale trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.
- Approvazione del Consiglio di Stato con evasione di eventuali ricorsi.

Il messaggio è affidato alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione.

A disposizione della Commissione, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Documenti annessi: tutti i documenti sono disponibili sul portale di pubblicazione cantonale.
Una copia è disponibile per consultazione presso l'Ufficio tecnico comunale.

Risoluzione municipale n° 1483 del 04 dicembre 2023



COMUNE DI CAPRIASCA

Consiglio comunale

DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 29/2023, concernente la variante di Piano Regolatore relativa alla definizione della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) riguardante il PR di Capriasca (sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio) e i PR delle sezioni di Lugaggia e Corticiasca).

Visto il rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del ...

D E C I D E:

1. È approvata la variante di Piano Regolatore relativa alla definizione della zona di protezione delle acque di superficie ai sensi dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) riguardante il PR di Capriasca (sezioni di Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio) e i PR delle sezioni di Lugaggia e Corticiasca), composta dal "*rapporto di pianificazione*", dall'allegato 1 "*Tabella riassuntiva – Corsi d'acqua rilevati e ampiezza ZPA*", dai piani di variante "*Tavola 1 - PR di Capriasca (Cagiallo, Lopagno, Roveredo, Sala, Tesserete e Vaglio)*", "*Tavola 2 - PR sezione di Corticiasca*" e "*Tavola 3 - PR sezione di Lugaggia*" in scala 1:2'500; così come esposta sul portale cantonale di gestione delle pubblicazioni ai seguenti link:

Capriasca:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch13hv4h125100000&idPubblicazione=1>

Corticiasca:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08a20r016100000&idPubblicazione=1>

Lugaggia:

<https://www.test.variantipr.ti.ch/PRPortal/RMPub/PL/src.production?target=DMZ.test&idOggettoVariante=ch08ajvu047100000&idPubblicazione=1>



2. Sono abrogati i seguenti articoli dei vigenti Piani regolatori:
 - a. PR Capriasca: art. 12 cpv. 8) NAPR generali e art. 10 NAPR particolari;
 - b. PR Corticiasca: previsto adeguamento a PR intersezionale di Capriasca, secondo variante di revisione attualmente in atto;
 - c. PR Lugaggia: art. 13 cpv. f) e art. 14 cpv. f) NAPR Lugaggia

3. Gli articoli di cui al punto precedente sono sostituiti dal nuovo articolo (*numero da definire*) "Zona di protezione delle acque di superficie" (pag. 23 Rapporto di pianificazione).

4. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione secondo i disposti di legge.

5. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

Per il Consiglio comunale

, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete,